

**SEDE LEGALE**

Via della Navicella 2/4 - 00184 Roma

T +39 06 47836.1

C.F. 97231970589 | P.I. 08183101008

crea@pec.crea.gov.it

***Circolare informativa recante **Vademecum operativo in materia di gestione dei rapporti con gli operatori economici esteri e definizione degli aspetti di equivalenza nella relativa documentazione da richiedere nelle procedure di affidamento ai sensi del Dlgs. n. 36/2023*****

### ***Premessa***

Con la presente Circolare informativa si intende fornire indicazioni specifiche in ordine ai rapporti con gli operatori economici esteri e alla documentazione che gli stessi devono necessariamente presentare alle Stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure di affidamento, in considerazione del fatto che il Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, pur avendo introdotto una nuova disciplina degli affidamenti, non ha fornito dettagli in merito.

Data la particolare struttura organizzativa dell'Ente si ravvisa la necessità di fornire ai Centri CREA indicazioni operative per alcune tipologie di approvvigionamento legate alle esigenze della ricerca per le quali si rende necessario rivolgersi agli operatori economici esteri.

Si premette che per *operatore economico estero* si intende qualsiasi persona o ente, non avente sede legale in Italia (ma in uno dei Paesi membri dell'UE o terzo rispetto all'UE) che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di acquisizione che l'Amministrazione intende attivare.

### ***Utilizzo della piattaforma digitale accreditata (PAD)***

Ai sensi degli artt. 21, 25 e 26 del Dlgs. n. 36/2023 è stato introdotto l'obbligo della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, per cui ogni procedura finalizzata all'acquisizione di lavori, servizi o forniture deve essere svolta tramite l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD).

L'operatore straniero, per iscriversi alle piattaforme digitali individuate dalla SA deve, di norma, essere in possesso di firma digitale avanzata, emessa in un paese membro della UE e conforme alla normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate, di cui alla Direttiva 1999/93/CE.

Pertanto, il RUP interessato ad acquisire la prestazione dovrà invitare lo stesso ad utilizzare la PAD individuata per lo svolgimento della procedura.

Nel caso in cui l'operatore dichiari di non essere assoggettabile alla normativa italiana e, quindi, di non volersi iscrivere alla PAD, l'Amministrazione potrà procedere ad acquisire fuori Sistema la documentazione con altre modalità ritenute idonee, previa preliminare acquisizione dei documenti

(consistente anche in corrispondenza avvenuta tramite semplice scambio di e-mail) a comprova del fatto di essersi diligentemente attivata, richiedendo all'OE il rispetto dell'obbligo di utilizzo della PAD.<sup>1</sup> Nel contempo, il RUP resta sempre tenuto alla trasmissione dei dati alla BDNCP dell'ANAC e all'acquisizione del CIG. Conseguentemente, gli addetti allo svolgimento della procedura devono assicurarsi che venga effettuato tale adempimento mediante l'utilizzo della piattaforma *TuttoGare* in uso presso il CREA, ricorrendo alla funzionalità c.d. *extra piattaforma* <sup>2</sup>. Pertanto, nel primo provvedimento relativo alla procedura di acquisizione - da sottoporre alla firma del Direttore dei Servizi amministrativi (per l'AC) o del Centro (nel caso di Centri di Ricerca) - dovrà essere recepita la motivazione, già indicata dal *nominando* RUP nella Richiesta di avvio procedura, del mancato utilizzo della PAD, unitamente al fatto che i dati verranno trasmessi all'ANAC mediante la funzionalità predetta. È possibile fare ricorso a detta funzionalità, ad esempio, per quegli affidamenti relativi alle pubblicazioni da parte dei ricercatori di propri articoli su riviste scientifiche straniere<sup>3</sup>.

### ***Documentazione obbligatoria per gli operatori economici stranieri***

Gli operatori economici stranieri che in virtù di affidamento dell'appalto debbano esplicitare l'attività nel territorio italiano sono soggetti, per la stessa, alla normativa italiana.

Sono tenuti, pertanto, a presentare tutte le dichiarazioni previste dalla documentazione procedurale, a nulla rilevando che l'operatore economico sia una impresa nazionale o estera<sup>4</sup>.

A tal proposito si forniscono, in allegato alla presente Circolare, i *form* <sup>5</sup> che il RUP - nominato o *nominando* - dovrà aver cura di far compilare all'operatore economico estero a cui intenda richiedere la prestazione, apponendovi, laddove lo ritenga opportuno, le integrazioni/modifiche del caso.

---

<sup>1</sup> Qualora la SA si interfacci con un OE estero, disponibile a iscriversi sulla piattaforma ma non in possesso di firma digitale e/o di *SPID* (in quanto per normativa interna non sia tenuto all'attivazione della stessa), l'addetto allo svolgimento della procedura al fine di poter acquisire la documentazione necessaria, prima dell'inoltro della relativa richiesta, deve avere riguardo di selezionare l'opzione di inserimento dei *documenti* come *non obbligatori digitalmente*, possibilità quest'ultima consentita dalla piattaforma. Per gli operatori esteri non in possesso di *PEC* è, parimenti, possibile trasmettere e ricevere i documenti tramite semplice inserimento della *e-mail*.

<sup>2</sup> Tramite la predetta funzionalità è possibile effettuare solo l'inserimento dati e, pertanto, non è consentito caricare né ricevere alcun documento. Si precisa che il ricorso a tale modalità riveste carattere eccezionale, stante l'obbligo di utilizzo delle PAD.

<sup>3</sup> Qualora l'operatore straniero risulti già iscritto o intenda iscriversi alla piattaforma certificata MePA, la SA dovrà assicurare il rispetto da parte dello stesso di ogni disposizione ivi prevista, al pari di qualsiasi operatore ivi iscritto. Si ricorda che per ottenere l'iscrizione al MePA, l'operatore economico estero deve necessariamente:

- essere in possesso di un *Tax Code* (o Partita IVA, o Codice Fiscale) italiano. Questo consentirà allo stesso di essere riconosciuto e di poter validamente concludere operazioni commerciali con le PA italiane;
- acquisire un kit di firma digitale a nome del Legale Rappresentante e/o del Rappresentante italiano.

<sup>4</sup> Si veda in tal senso il parere del MIT n. 2041/2023 in materia di appalti PNRR.

<sup>5</sup> Trattasi di fac-simile relativi alle seguenti dichiarazioni:

- Declaration Company not subject to Italian Fiscal Code;
- Declaration under art. 94, paragraphs 3 of Italian Legislative Decree n. 36/2023;
- Self-Certification on the possession of artt. 94 e 95 del Dlgs. 36/2023);
- Communication in compliance with the Law No. 136/2010 e s.m.i.

### ***Comprova del possesso dei requisiti di partecipazione***

Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in capo agli operatori economici esteri, in assenza di disposizioni specifiche per tali soggetti, si ritiene applicabile l'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui: *gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri*. In alternativa, la Stazione appaltante potrà chiedere direttamente al soggetto interessato la produzione di una dichiarazione giurata resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza<sup>6</sup>.

Inoltre, qualora il RUP lo ritenga opportuno, potrà inserire, negli atti della procedura, una clausola che consenta alla SA di accettare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, in lingua originale, senza bisogno di traduzione giurata in lingua italiana, purché redatti in una lingua conosciuta dal RUP<sup>7</sup>.

Si precisa che il RUP, qualunque sia la nazionalità dei soggetti da verificare, deve sempre richiedere<sup>8</sup> il casellario giudiziale dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Dlgs. n. 36/2024 tramite interpello della Procura di afferenza (per la verifica delle condanne penali) e, a tal fine, acquisirne in fase iniziale i relativi dati.<sup>9</sup>

### ***Tracciabilità dei contratti sottoscritti con operatori non stabiliti in Italia***

Come è noto, al fine di scongiurare infiltrazioni mafiose nelle commesse pubbliche, tutti gli appalti pubblici sono soggetti agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 2010: trattasi di norme imperative, di necessaria applicazione, tali da comportare in caso di inosservanza la nullità del contratto.

Tuttavia, sono nella pratica verificabili tali ipotesi:

- a) l'operatore economico che esegue il contratto ha sede in Italia: è obbligato al rispetto della predetta normativa, pena la nullità del contratto stesso;

<sup>6</sup> Cfr. parere del MIT n. 1359 del 14.06.2022.

<sup>7</sup> In tal caso il RUP potrà, ad esempio, inserire nella *Lex specialis* la seguente previsione (facoltativa): *I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione [se del caso specificare quali] possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo [specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante]; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.*

<sup>8</sup> Fatta eccezione per gli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs. n. 36/2023 di importo inferiore a euro 40.000, per i quali i controlli di legge avvengono a campione con le modalità di cui alla Circolare CREA prot. n. 45405 del 22 maggio 2024 avente ad oggetto *Verifica requisiti – Procedure di importo inferiore a euro 40.000 - Controllo a campione ex art. 52, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023 sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dagli operatori economici ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione.*

<sup>9</sup> Per la citata verifica è necessario reperire i seguenti dati: nome e cognome, luogo, data di nascita e residenza anagrafica. Per i controlli relativi al rispetto della normativa antimafia devono, altresì, essere richiesti i dati di tutti i familiari conviventi.

b) l'operatore economico estero che esegue il contratto non applica tale normativa o ne applica una interna incompatibile con quella italiana sulla tracciabilità dei flussi finanziari: in tal caso la SA, per il tramite del RUP, dovrà inserire negli atti della procedura sanzioni contrattuali in caso di mancato rispetto anche di una sola delle seguenti previsioni:

- obbligo di utilizzo di un conto corrente dedicato al contratto pubblico, anche in via non esclusiva, ovvero, i pagamenti effettuati dalla SA a favore dell'appaltatore e quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei sub contraenti e da questi ad altri operatori economici dovranno transitare su un conto corrente dedicato;
- obbligo di utilizzo solo ed esclusivamente di strumenti di pagamento tracciabili (es. bonifico). Sarà, pertanto, vietato l'utilizzo di contanti per incassi e pagamenti derivanti dal corrispettivo dei contratti pubblici;
- obbligo di indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG e, ove presente, del CUP.

Qualora l'operatore economico estero si rifiuti di accettare/applicare una o più delle previsioni contrattuali anzidette l'Amministrazione, per il tramite del RUP, ferma restando la validità del contratto, dovrà conservare idonea documentazione che comprovi di essersi diligentemente attivata richiedendo all'OE l'applicazione della tracciabilità del flusso finanziario derivante dal corrispettivo contrattuale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, può citarsi il caso dei servizi di predisposizione e concessione di utenze per la consultazione, tramite rete, della versione elettronica di prestigiose riviste scientifiche. Qualora l'editore straniero rifiuti di inserire nel contratto a valle le clausole di tracciabilità, la Stazione appaltante procederà comunque all'acquisizione del servizio, motivando in ordine all'unicità del prestatore e alla stretta necessità di acquisire quella determinata prestazione.

In merito all'assolvimento dell'imposta di bollo si precisa che anche l'operatore economico estero è tenuto al relativo pagamento laddove il valore del contratto rientri negli importi di cui all'art. 18, comma 10, del Dlgs. n. 36/2023.<sup>10</sup>

Allegati:

- Form 1 - *Declaration under art. 94, paragraph 3 of Italian Legislative Decree n. 36/2023*
- Form 2 - *Declaration Company not subject to Italian Fiscal Code*
- Form 3 - *Self-Certification on possession of the requirements in artt. 94 and 95 of Dlgs. 36/2023*
- Form 4 - *Communication in compliance with Law No. 136/2010 e s.m.i.*

---

<sup>10</sup> Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 28.07.2023.